

Cont. 561 c

Scuola Superiore di Commercio
(Fondazione Revoltella)
1877 - 1920

R. Istituto Superiore di Studi Commerciali
(Fondazione Revoltella)
7 novembre 1920



IL R.° ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI

IN TRIESTE

1920-21
(anno I)

nel 1.° anniversario del R.° Decreto-Legge 7 novembre 1920
ed in ricordo dell'inaugurazione della sua nuova sede.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Cont.
561 c

1

BIBLIOTECA

TRIESTE 1921
PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO
Via SS. Martiri 17.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Cont.

561c

1

BIBLIOTECA

Scuola Superiore di Commercio
(Fondazione Revoltella)
1877 - 1920

R. Istituto Superiore di Studi Commerciali
(Fondazione Revoltella)
7 novembre 1920

IL R.° ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI COMMERCIALI

IN TRIESTE

nel 1.° anniversario del R.° Decreto - Legge 7 novembre 1920
ed in ricordo dell'inaugurazione della sua nuova sede.

TRIESTE 1921
PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO
Via SS. Martiri 17.

I.

L'istruzione superiore commerciale in Italia

Il R. Istituto Superiore di Trieste è sorto a vita nuova in un periodo particolarmente fortunato per l'insegnamento superiore commerciale. Nell'ultimo quadriennio infatti i cinque istituti di Stato, già esistenti nelle vecchie provincie del Regno (a Venezia, Bari, Genova, Roma e Torino) aveano visto moltiplicarsi in proporzioni enormi il numero dei loro studenti, saliti complessivamente da meno di 1000 a più di 3500. Una così improvvisa fortuna è stata bensì determinata, in misura sensibile, dalle conseguenze materiali e psicologiche della guerra, che hanno indotto moltissimi giovani a scegliere quel tipo di studi che potesse condurli più rapidamente e sicuramente alla conquista di una occupazione remunerativa. Ma vi ha anche senz'alcun dubbio contribuito la tendenza diffusasi in questi ultimi anni, sull'esempio della Germania, in gran parte d'Europa, a preferire gli studi di scienze applicate a quelli di scienze pure; tendenza dimostrata chiaramente in Italia dalla fortuna che al pari degli Istituti Superiori di studi commerciali vi hanno incontrato negli stessi anni le scuole di medicina e le scuole di applicazione per gli ingegneri, mentre scemava la frequenza nelle Facoltà di Giurisprudenza, di Lettere e di Scienze.

A questa tendenza corrispondeva l'ordinamento dato ai nostri Istituti dalla Legge 20 Marzo 1913, che mirava ed in parte era riuscita a trasformare le vecchie scuole superiori di commercio, di carattere prevalentemente professionale, in scuole di applicazione, in cui lo studio delle materie tecniche trovasse non solo il suo complemento, ma il suo fondamento logico e naturale nello studio delle discipline economiche e giuridiche.

La fusione dei due caratteri, scientifico e professionale, costituisce la difficoltà più grave di tutte le scuole di applicazione, sia di quelle di commercio, come di quelle di medicina e di ingegneria, e le espone al pericolo di assumere un carattere enciclopedico e superficiale, del tutto rovinoso per i fini scientifici della scuola, ed inutile se non anche dannoso per i suoi fini professionali.

Ma in realtà nei nostri Istituti superiori la scelta delle materie è stata fatta in modo che tale pericolo può essere facilmente evitato, quando l'insegnamento sia affidato a persone che ad una congrua preparazione e ad una mentalità scientifica uniscano una esatta percezione dei fini che deve proporsi la scuola, e dell'indirizzo e delle proporzioni che esse devono perciò assegnare al loro insegnamento. A mano a mano infatti che si è andato migliorando il reclutamento del personale insegnante, scelto ormai con tutte le garanzie ed alle identiche condizioni con cui si recluta il personale universitario, si va manifestando sempre più chiaramente la possibilità di armonizzare i due fini assegnati ai nostri Istituti, il fine cioè scientifico di preparazione agli studi economici ed il fine pratico di avviamento all'esercizio delle funzioni più elevate dell'attività commerciale.

Al primo fine concorre direttamente tutto un gruppo di materie, di cui è evidente la stretta e logica coordinazione: l'*Economia politica*, la *Scienza delle Finanze*, la *Statistica demografica ed economica*, la *Poli-*

tica commerciale, la *Storia del commercio*, il *Diritto commerciale* permettono infatti agli studenti dei nostri istituti di considerare il fatto economico nel suo aspetto teorico, nelle sue applicazioni statistiche e storiche e nella sua disciplina giuridica, in una forma così completa, come non avviene in alcun altro ordine di scuole; mentre la *Matematica Finanziaria* e la *Statistica metodologica* offrono loro uno strumento prezioso di ricerca e di rielaborazione scientifica; e la *Geografia economica*, la *Merceologia*, gli insegnamenti istituzionali di *Diritto pubblico e privato* e le stesse materie più strettamente professionali, come la *Ragioneria* e la *Tecnica bancaria e mercantile*, concorrono tutte con grande efficacia al medesimo fine, abituando sempre meglio i giovani studiosi a sottoporre le teorie al severo controllo dei fatti e mettendoli in contatto diretto con la vita e col mondo degli affari.

Assai più difficile è il raggiungimento del fine pratico assegnato ai nostri istituti, che si vedono esposti per questo lato alle critiche di quanti pretenderebbero che ne uscissero degli amministratori provetti per ogni genere di azienda. In realtà la scuola non può e non potrà mai sostituirsi alla pratica professionale: la scuola potrà offrire ai futuri commercianti qualcuno di quegli strumenti più necessari e di uso più comune, che fuori di essa difficilmente potrebbero procurarsi; essa potrà insegnar loro, in forma generale, il metodo per organizzare amministrativamente i vari tipi di azienda, ma non potrà in alcun modo scendere ai particolari delle singole amministrazioni e della loro tecnica, senza correre il rischio di aggravare in misura irreparabile quel carattere enciclopedico ed antieducativo, che già le viene rimproverato.

I nostri istituti, come tutte le scuole, debbono avere soprattutto un carattere formativo; essi debbono curarsi di creare nei loro studenti la mentalità economica, l'attitudine cioè ad osservare ed a spiegarsi

i fenomeni della vita economica, attitudine che è ugualmente necessaria per chi li consideri a scopo di studio come per l'uomo di affari che se ne occupa a scopo pratico.

Soltanto per questa via la duplicità dei fini dei nostri istituti si può comporre in una unità organica, ed è la strada per cui essi si sono messi ormai decisamente e con risultati che ci sembrano assai promettenti.

II.

L'istruzione superiore commerciale a Trieste

Il R. Istituto di Trieste, sorto sulla base di una Scuola Superiore di Commercio, la quale contava mezzo secolo di vita e che, sebbene limitata forzatamente nella sua attività e nella sua forza di attrazione dalla modestia dei suoi mezzi finanziari e dalla lingua d'insegnamento, s'era tuttavia acquistata un'ottima fama come istituto professionale, è oggi completamente pareggiato agli altri istituti superiori del Regno per le materie d'insegnamento, per l'ordinamento degli studi, per il titolo di Dottore in scienze economiche e commerciali che esso può rilasciare; è dotato di mezzi finanziari assai più larghi per merito della Camera di Commercio, del Municipio di Trieste, e soprattutto dello Stato, il quale ha subito compreso i nuovi doveri che gli imponeva, anche nel campo dell'insegnamento, l'annessione del massimo emporio dell'Adriatico; e non solo ha prontamente aderito, ma è venuto incontro, spesso prevenendole, alle domande degli enti locali per l'ampliamento e la trasformazione della vecchia Scuola, intuendo quale funzione potesse esercitare in Trieste italiana un istituto di grado universitario, che fosse nello stesso tempo un centro di osservazioni e di studi economici ed un seminario di uomini d'affari forniti delle attitudini e delle cognizioni necessarie per l'esercizio del commercio internazionale.

Trieste infatti, anche dopo la sua annessione all'Italia, ha caratteristiche e funzioni sostanzialmente diverse da tutti gli altri porti italiani. Mentre Genova, pur conservando la maggior mole di traffici, mantiene un carattere prevalentemente nazionale; mentre Ve-

nezia sembra destinata a diventare sopra tutto un grande porto regionale, in cui sbocchi il traffico di tutto il bacino inferiore del Po, Trieste dovrà seguire ad essere il punto di contatto fra l'Oriente e l'Occidente, il centro naturale di attrazione dei traffici della Penisola Balcanica, dell'Asia Anteriore e dell'Egitto con l'Europa Centrale e con gran parte d'Italia. A questa funzione la chiamano una tradizione ormai più che secolare, la preparazione, la composizione e le relazioni del suo ceto commerciale, e tutta la mirabile organizzazione del suo porto, delle sue società di navigazione e di assicurazione e di tutto il suo ambiente mercantile. Per questa sua funzione che, indipendentemente dalle vicende politiche, dovrà necessariamente riattivarsi ed intensificarsi, quando il mondo orientale sia ritornato alle sue condizioni normali, Trieste può sempre a buon diritto considerarsi l'erede della Serenissima e, come questa nell'età del Rinascimento era considerata dai grandi mercanti della Germania del sud come l'Università a cui essi mandavano i loro figli per apprendervi i segreti del commercio internazionale, così Trieste potrà attirare i futuri commercianti del centro e dell'oriente d'Europa, che vogliano compiere la loro istruzione ed il loro garzonato in un grande centro di traffici internazionali; e così il nostro Istituto, mentre potrà ricevere un beneficio inestimabile dall'ambiente eminentemente commerciale in cui esso vive, potrà rendere a questo ambiente dei servizi non meno preziosi, completandone con l'opera propria la forza di attrazione e di espansione.

Per rispondere a queste necessità e per meglio adattarsi all'ambiente sarebbe stato forse opportuno che agli ordinamenti degli studi nei nostri Istituti si fosse lasciato una maggiore libertà ed elasticità; ma se nella Legge del 1913 si è creduto di dover imporre a tutti gli Istituti, per maggiore garanzia della serietà del titolo dottorale che da essi veniva rilasciato, la

perfetta uniformità delle materie obbligatorie d'insegnamento, per fortuna si è lasciato poi la possibilità, con l'istituzione d'insegnamenti complementari e di un quarto corso facoltativo di specializzazione, di ristabilire una certa diversità da scuola a scuola.

Per Trieste una prima differenziazione si è già compiuta con la scelta delle lingue moderne, decretando di insegnarvi, oltre alla lingua francese, inglese e tedesca, comprese nel programma di tutti gli Istituti, anche le lingue slave che meglio servono ai rapporti coi paesi del retroterra immediato e dell'Europa Orientale, e la lingua e letteratura italiana per dar modo agli studenti stranieri che già frequentano numerosi il nostro istituto, di conoscere più intimamente il pensiero e la vita del paese che li ospita e di simpatizzare con esso. Ed è nei propositi di chi governa la scuola di istituire al più presto anche l'insegnamento del greco moderno e di altre lingue orientali, con fini prevalentemente pratici e commerciali.

Ma assai meglio che col semplice strumento delle lingue moderne si è inteso di adattare l'indirizzo dell'Istituto alle condizioni particolari del commercio triestino con la scelta delle sezioni speciali da comprendersi nel IV corso facoltativo, a cui potranno accedere come studenti ordinari tutti gli antichi studenti della scuola o degli altri R. Istituti Superiori di Studi Commerciali, e come uditori tutte le persone che per ragioni di studio o di professione si interessino alle materie che vi saranno trattate. Le sezioni a cui si è data per ora la preferenza e che sono già state approvate per Decreto Reale sono tre: *Banche, Assicurazioni, Trasporti ed esportazione*; e s'inizieranno fin da quest'anno regolarmente i corsi delle ultime due.

Sull'opportunità di corsi speciali in materia di *Assicurazioni* non vi è certo bisogno di dilungarsi, in una città che da un secolo è la culla di due grandi società assicuratrici, che non sono soltanto i due

istituti più potenti che operino in Italia, ma sono fra le più antiche ed accreditate del mondo. Per la lunga tradizione, per l'esperienza e la selezione che di generazione in generazione s'è andata formando nel personale di ufficio, produttivo ed amministrativo delle due grandi società, Trieste può diventare un grande centro di studi in tale materia, prezioso soprattutto per i paesi nuovi e per gli Istituti di Stato che dovunque vanno sorgendo e che sentono urgente il bisogno di un personale addestrato così nel lato tecnico, come in quello amministrativo di questo ramo di affari così diverso da tutti gli altri.

L'importanza che una tale sezione può assumere a Trieste è stata ben compresa dalle Presidenze delle due grandi società che han concesso subito tutto il loro appoggio, e non soltanto morale, e che al buon funzionamento di questa sezione concorreranno col loro consiglio e con la concessione dei loro migliori e più colti funzionari per l'insegnamento delle materie tecniche, mentre quello delle materie giuridiche, economiche e matematiche sarà affidato a professori dell'Istituto od a specialisti di fama riconosciuta, che saranno chiamati dalle Università ed Istituti superiori per brevi corsi straordinari.

Ma se il corso di Assicurazioni trae la sua ragione d'essere da un ramo tradizionale dell'attività commerciale di Trieste; la *Sezione trasporti ed esportazione* è creata per i bisogni di ciò che costituisce l'essenza di tutta quanta questa attività, per dare alla scuola quelle caratteristiche che sono richieste da un grande emporio marittimo, che vive principalmente del traffico internazionale. Col concorso delle grandi società di navigazione e delle maggiori imprese di spedizioni si darà in questa sezione, nei limiti che siano compatibili con le possibilità di una scuola, le nozioni più necessarie sulla tecnica commerciale dei trasporti per mare e per terra, sulle tariffe, sui servizi e le legislazioni doganali; e la parte tecnica sarà completata,

ordinata e lumeggiata da corsi di economia e diritto dei trasporti, sul commercio di esportazione e sulle condizioni geografiche e merceologiche dei paesi con cui principalmente devono esercitarsi i traffici dell'emporio di Trieste.

Quando poi sia superata la crisi che oggi renderebbe meno opportune altre specializzazioni, i due corsi saranno completati da una sezione bancaria, richiesta anch'essa dalla importanza decisiva che i grandi istituti di credito sono andati assumendo nel commercio internazionale; e così completata, la scuola riuscirà in breve a corrispondere in modo soddisfacente alle esigenze dell'emporio triestino.

III.

Ordinamento didattico e norme per gli studenti

1. ORDINE DEGLI STUDI. -- Le materie d'insegnamento sono distinte in fondamentali e complementari o facoltative. Le materie fondamentali, obbligatorie per il conseguimento della laurea, sono distribuite nel modo seguente:

1. *anno.* -- Istituzioni di commercio -- Istituzioni di diritto privato -- Istituzioni di diritto pubblico -- Economia politica -- Statistica metodologica; demografia -- Geografia economica e commerciale -- Storia del commercio -- Matematica finanziaria -- Computisteria e Ragioneria generale ed applicata.

2. *anno.* -- Diritto commerciale e marittimo -- Scienza delle finanze; diritto finanziario -- Statistica economica -- Geografia economica e commerciale -- Merceologia -- Matematica finanziaria -- Ragioneria generale ed applicata -- Tecnica commerciale (Tecnica bancaria e mercantile o Banco modello).

3. *anno.* -- Diritto commerciale e marittimo -- Diritto industriale -- Diritto internazionale -- Politica commerciale e legislazione doganale -- Merceologia -- Tecnica commerciale.

Ad ogni insegnamento sono di regola assegnate tre ore settimanali, a cui possono essere aggiunte alcune ore di esercitazioni.

Oltre a queste materie sono insegnate in tutti tre gli anni le lingue *italiana, francese, tedesca, inglese*, e sarà presto iniziato anche l'insegnamento delle lingue *czeco-slovacca e serbo-croata*.

Gli studenti, che abbiano compiuto le scuole medie con una lingua d'insegnamento diversa dall'Italiana,

saranno obbligati a frequentare per tre anni i corsi di lingua e letteratura italiana, oltre a quelli di due delle lingue straniere insegnate nell'istituto e diverse da quella ch'era la lingua d'insegnamento della scuola da cui essi provengono.

Gli studenti invece, che siano stati licenziati da una scuola media italiana, devono frequentare i corsi di lingue straniere a loro scelta.

Gli esami di lingue devono essere sostenuti alla fine di ogni anno, ed in una stessa sessione non si può sostenere più di un esame di una stessa lingua.

Come materie complementari facoltative, si sono insegnate finora la *Contabilità di Stato* e la *Stenografia*, e tali insegnamenti saranno certamente mantenuti anche nel prossimo anno.

2. ANNO SCOLASTICO, ESAMI E VACANZE. — L'anno scolastico comincia il 16 ottobre. Le lezioni si iniziano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno.

Gli esami si tengono in due sessioni: estiva ed autunnale. La prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

Le vacanze, nel corso dell'anno scolastico, comprendono, oltre le domeniche e tutte le feste riconosciute dallo Stato, 12 giorni per Natale e Capo d'anno e 18 giorni complessivamente per Carnevale e Pasqua.

3. ISCRIZIONI. — Fra l'1 agosto ed il 5 novembre dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Istituto le domande d'immatricolazione e d'iscrizione. Solo per giustificati motivi da riconoscersi dal Direttore tali domande potranno essere accettate fino al 30 novembre.

Possono ottenere l'iscrizione come *studenti* coloro che abbiano conseguito, in una scuola regia o pareggiata del Regno, la licenza del liceo classico o moderno (Ginnasio superiore, o Ginnasio reale superiore),

o di una delle sezioni dell'Istituto Tecnico o del Nautico (Reale superiore, o Accademia Nautica), o dell'Istituto Commerciale (Accademia di commercio).

Sono pure ammessi come studenti i giovani italiani o stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole universitarie nello Stato, nel quale lo hanno compiuto, ed i giovani licenziati da una scuola italiana all'estero, che siano ritenuti capaci di seguire con profitto gli studi universitari. In entrambi i casi dovrà essere udito il parere del Consiglio accademico e del Consiglio superiore per l'Istruzione Commerciale.

La domanda di iscrizione al 1^o anno (*immatricolazione*) in carta bollata da 1 lira dovrà contenere, oltre al nome, cognome e paternità dello studente, le indicazioni del luogo di nascita, della residenza della famiglia e delle tre lingue estere prescelte come obbligatorie dallo studente. Essa dovrà essere corredata dalla *fotografia dello studente*, dalla *fede di nascita*, dal *titolo di studi secondari*, e dalla quietanza di pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'iscrizione, e dell'importo (L. 5.—) del libretto d'iscrizione.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono la licenza nella sezione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. *Questo certificato però deve essere sostituito nel corso dell'anno dal diploma originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso.*

La domanda d'iscrizione al 2^o od al 3^o anno, in carta bollata da una lira, deve essere inviata al direttore pure fra il 1^o agosto ed il 5 novembre, e deve essere corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata della tassa annuale d'iscrizione.

Agli effetti del *rimando del servizio militare al 26^o anno di età* l'immatricolazione e l'iscrizione nei R.

Istituti Superiori di Studi Commerciali hanno lo stesso valore che l'immatricolazione e l'iscrizione presso qualunque Università od istituto universitario.

Per essere ammessi come *uditore* non è necessario presentare alcun documento di studi precedenti. Però gli studi fatti dall'uditore e gli esami da lui eventualmente sostenuti non hanno alcun valore legale e non potranno essere convalidati per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l'ammissione ai corsi in qualità di studente.

4. PASSAGGIO DA ALTRI ISTITUTI OD UNIVERSITÀ. --

I laureati da una delle facoltà o degli Istituti universitari potranno essere iscritti al 2° anno. Essi debbono però superare gli esami speciali su tutte le materie per le quali non li abbiano già superati durante il corso universitario.

I laureati in giurisprudenza dovranno sostenere gli esami speciali di Ragioneria, Matematica Finanziaria, Geografia, Storia del Commercio, Politica Commerciale, Merceologia, Banco Modello, Statistica (di un solo anno), Diritto commerciale, marittimo ed industriale (di un solo anno) e lingue estere. Sono dispensati dagli altri esami speciali.

Agli studenti che provengano da Istituti Superiori dell'estero saranno concesse particolari agevolazioni, sia per quanto riguarda la durata del corso sia per la dispensa da singoli esami speciali a seconda della diversa indole degli studi compiuti, e secondo che sarà deciso caso per caso dal Ministero d'Industria e Commercio su proposta del Consiglio Accademico del nostro Istituto e sentito il parere del Consiglio Superiore per l'Istruzione Commerciale.

Da uno qualunque dei R. Istituti Superiori di Studi Commerciali lo studente può passare liberamente al nostro e viceversa entro i primi due mesi dell'anno accademico, trascorso il quale termine spetta

al Direttore di accordare il congedo quando ritenga giustificata la domanda.

Il passaggio non importa pagamento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, ma soltanto della differenza, qualora nell'Istituto pel quale si è chiesto il trasferimento si esigano tasse superiori a quelle dell'Istituto abbandonato.

5. ESAMI SPECIALI E DI LAUREA. — Gli esami delle singole materie si danno alla fine di ogni anno anche per le materie divise in più anni. È lasciata tuttavia facoltà allo studente di sostenere in una sola sessione gli esami di una materia biennale, tranne che per le lingue estere, per le quali gli esami annuali devono essere superati in sessioni distinte.

Per presentarsi agli esami speciali lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza nella materia a cui l'esame si riferisce. Lo studente che venga riprovato non può ripetere nella stessa sessione la prova fallita.

Gli esami sono soltanto orali per tutte le materie tranne che per le lingue estere e per il banco modello, che comprendono una prova scritta ed una orale. Per essere ammessi alla prova orale bisogna aver ottenuto almeno 5 punti nella scritta, e lo studente che cada nella prova orale deve ripetere anche la prova scritta.

Lo studente che non abbia superato gli esami sulle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere l'esame su quelle che presuppongono la loro conoscenza.

Gli insegnamenti di lingue del 1° corso sono considerati come propedeutici a quelli del 2°, e così quelli del 2° rispetto a quelli del 3°. Sono anche considerati come propedeutici gli insegnamenti delle istituzioni di diritto privato rispetto al diritto commerciale, marittimo ed industriale; della economia politica e della statistica metodologica rispetto alla scienza delle finanze, alla

statistica economica ed alla politica commerciale; delle istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto internazionale.

Per essere ammesso all'*esame di laurea*, nella sessione estiva o nella sessione autunnale, il candidato, che abbia ottenuto l'approvazione in tutti gli esami speciali per le materie obbligatorie, deve presentare, entro il termine stabilito dal Consiglio Accademico, la domanda in carta bollata da una lira, accompagnata da tre copie della tesi scritta, dal titolo delle due tesine orali e dalla quietanza della sopratassa dell'esame di laurea.

L'argomento della tesi scritta può essere scelto liberamente fra le materie obbligatorie, tranne le istituzioni di diritto privato e pubblico e la statistica; quelli delle tesine orali possono essere scelti fra tutte le materie insegnate nell'Istituto, esclusa la materia a cui si riferisce la tesi scritta.

Tutti gli esami sono pubblici.

6. TASSE SCOLASTICHE. DISPENSE. — Le tasse scolastiche sono le seguenti:

| | |
|---|----------|
| Tassa di immatricolazione | L. 150.— |
| » d'iscrizione annuale (pagabile in 2 rate) | » 370.— |
| Sopratassa annuale per gli esami speciali | » 50.— |
| Sopratassa per ogni esame fallito | » 20.— |
| Tassa per gli esami di laurea | » 150.— |
| Sopratassa per il rilascio del diploma di laurea | » 75.— |
| Tassa di frequenza annua per cia- scuna materia per gli <i>uditori</i> | » 50.— |

Ogni studente deve inoltre pagare all'atto della immatricolazione L. 5.— per il libretto d'iscrizione e per la tessera di riconoscimento.

Gli studenti di disagiata condizione economica,

che fanno domanda d'iscrizione al 1° corso, quando nell'insieme delle prove dell'esame di licenza richiesto per l'iscrizione abbiano riportato una media di $\frac{9}{10}$ od una classificazione giudicata equipollente da un voto del Consiglio Accademico, possono ottenere la *dispensa totale* dalle tasse del 1° corso, compresa quella d'immatricolazione. Quando nell'insieme delle prove anzidette abbiano riportato una media di $\frac{8}{10}$, possono ottenere la *dispensa da metà* delle tasse stesse.

I laureati di una facoltà od istituto universitario che s'iscrivono all'Istituto Superiore e siano di disagiate condizioni economiche, possono ottenere analoghe dispense qualora dimostrino di aver riportato nel complesso degli esami di laurea e degli esami speciali dell'ultimo biennio rispettivamente una media di $\frac{9}{10}$ e di $\frac{8}{10}$ a seconda che aspirino alla dispensa totale o parziale.

Negli anni successivi al 1°, lo studente può ottenere uguali dispense, quando abbia superati tutti gli esami speciali sulle materie obbligatorie per l'anno precedente, conseguendo una media complessiva di $\frac{9}{10}$ e non meno di $\frac{8}{10}$ in ciascuno esame se aspira alla dispensa totale, ed un minimo di $\frac{8}{10}$ in ciascun esame se aspira alla licenza parziale.

La dispensa totale o parziale dalla sopratassa di laurea può essere ottenuta dallo studente che abbia conseguito negli esami speciali dell'ultimo anno le stesse votazioni che si richiedono per gli anni precedenti.

Le domande per la dispensa dalle tasse devono essere corredate da un attestato della Giunta del Comune in cui ha domicilio la famiglia dello studente e da un attestato dell'agente delle imposte che certifichino lo stato della famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

7. INSCRIZIONI AL IV CORSO FACOLTATIVO. — I laureati dei R. Istituti Superiori di studi commerciali e gli studenti che vi abbiano superato tutti gli esami speciali delle materie obbligatorie possono iscriversi

come *studenti* all'una od altra delle due sezioni del IV anno (*Assicurazioni; Trasporti ed esportazione*), pagando una *tassa di iscrizione di L. 100.—* pagabile in due rate, da cui potranno ottenere l'esenzione alle condizioni sopraindicate.

Alla fine del corso potranno sostenere gli esami speciali sulle materie frequentate pagando una *sopra-tassa di esame di L. 50.—*

Degli esami sostenuti sarà fatta menzione sul Diploma di laurea.

È libera a tutti l'iscrizione alle sezioni del IV corso in qualità di *uditore*, dietro il pagamento di una tassa di L. 20.— per ogni materia a cui si chiede di iscriversi.

Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate alla Direzione in carta bollata da una lira non oltre il 30 novembre.

IV.

Collocamento dei laureati negli Istituti Superiori.

La maggior parte dei laureati in scienze economiche e commerciali si dedica alle libere carriere delle banche e dei traffici; ma larghissimo campo di attività si apre loro anche nella carriera direttiva dei pubblici uffici, riservata finora ai soli laureati in giurisprudenza. Con R. Decreto 27 novembre 1919, n. 2577, confermato ed in piccola parte modificato dal R. Decreto 7 Aprile 1921, n. 505, si sono ammessi infatti, alla stessa stregua dei laureati in giurisprudenza, i laureati in scienze economiche e commerciali ai concorsi per la carriera di I. categoria (direttiva) in tutti i Ministeri, tranne quelli dell'Interno, della Giustizia, della Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici. E con altro R. Decreto 13 marzo 1921, n. 659, la laurea in scienze economiche e commerciali è stata dichiarata titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi per la carriera consolare.

Numerosi uffici pubblici che godono di larga autonomia hanno pure riconosciuto la laurea dei nostri Istituti come titolo valido per l'ammissione ai concorsi per la carriera di I. categoria, come la Corte dei Conti, il Commissariato dell'Emigrazione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale di Previdenza, le Camere di Commercio etc.

La laurea medesima è poi titolo esclusivo per partecipare ai concorsi per le borse di pratica commerciale all'estero, fra i vincitori dei quali vengono prevalentemente scelti gli addetti commerciali all'estero; ed è infine considerata come titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie professionali nelle scuole di qualunque grado dipendenti dal Ministero dell'Industria e Commercio.

V.

Statistica degli iscritti nell'anno accademico 1920-21

| | Studenti | Uditori | Totale |
|----------|----------|---------|--------|
| 1° corso | 116 | 12 | 128 |
| 2° » | 114 | 2 | 116 |
| 3° » | 72 | 1 | 73 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totale | 302 | 15 | 317 |

PROVENIENZA DEGLI STUDENTI

dalle Nuove Provincie:

| | |
|----------------------|-------|
| Trieste e territorio | 156 |
| Gorizia | 19 |
| Istria | 32 |
| Zara | 6 |
| Trentino | 1 |
| | <hr/> |

Totale n. 214

| | |
|------------------------------------|----|
| dalle vecchie Provincie del Regno | 46 |
| da Fiume | 15 |
| dal Regno dei Serbi-Croati-Sloveni | 19 |
| dalla Repubblica Czecho-Slovacca | 2 |
| » » Polacca | 2 |
| dall'Austria Tedesca | 2 |
| dalla Rumenia | 2 |

Consiglio di Amministrazione

per l'anno accademico 1920-21

- Presidente* — HORTIS Gr. Croce D.r ATTILIO, Senatore del Regno, delegato del Governo.
- Vice presidenti* — VENEZIAN Comm. VITTORIO, delegato della Camera di Commercio.
» ARCH Comm. CARLO, delegato del Municipio di Trieste.
- Consiglieri* — MORPURGO Gr. Uff. EDGARDO, delegato della Camera di Commercio.
RISEGARI Cav. GIULIO, delegato del Comune.
IERONITI Comm. Ing. Lodovico, delegato del Governo.
REINA Cav. D.r GIUSEPPE, delegato del Governo.
PICCOLI Comm. D.r GIORGIO, Senatore del Regno, Direttore emerito.
LUZZATTO Prof. D.r GINO, Direttore.
- Segretario* — SPADON Cav. Prof. D.r GIOVANNI.

Personale insegnante

Direttore: LUZZATTO GINO

Professori di ruolo

- MORPURGO CAV. GIULIO, ordinario di *Merceologia*.
 SPADON CAV. GIOVANNI, ordinario di *Istituzioni di Commercio*.
 LUZZATTO GINO, ordinario di *Geografia economica e commerciale e di Storia di Commercio*.
 ASQUINI COMM. ALBERTO, ordinario di *Diritto commerciale e Marittimo*.
 OSTI GIUSEPPE, straordinario di *Istituzioni di Diritto privato*.
 SALVIOLI GABRIELE, straordinario di *Istituzioni di diritto pubblico e Diritto Internazionale*.
 DEL VECCHIO GUSTAVO, straordinario di *Economia Politica e scienza delle Finanze*.

Corsi straordinari

Per brevi corsi su argomenti speciali l'Istituto è riuscito ad assicurarsi il concorso prezioso di alcuni illustri professori di Università o di altri Istituti Superiori:

- BOLAFFIO LEONE, dell'Università di Bologna, vi ha trattato del *Diritto cambiario*.
 FLORA FEDERICO, della stessa Università, dei *prestiti di guerra*.
 SAVORGNAN FRANCO, dell'Università di Cagliari, delle *conseguenze demografiche della guerra*.
 AMOROSO LUIGI, del R. Istituto Superiore di Napoli, dell'*economia delle Assicurazioni*.

Incaricati per l'anno 1920-21

SPADON GIOVANNI, di *Politica commerciale e legislazione doganale*.

LUZZATTO GINO, di *Statistica Economica*.

DEL VECCHIO GUSTAVO, di *Statistica metodologica e demografia*.

GRIGNASCHI EMILIO, di *Matematica Finanziaria*.

BRONZIN VINCENZO, di *Computisteria*.

RUBINI VITTORIO, di *Ragioneria*.

PUECHER EDMONDO, di *Diritto Industriale*.

MREULE LUIGI, di *Tecnica bancaria*.

RIGO RICCARDO, di *Tecnica mercantile*.

PASINI FERDINANDO, di *Letteratura Italiana*.

GENTILE ATTILIO, di *Lingua Italiana*.

SUBAK GIULIO, di *Lingua Inglese e Corrispondenza francese e tedesca*.

STERNBERG FEDERICO, di *Lingua Tedesca*.

RISOLO MICHELE, di *Lingua Francese*.

DUBAN GUIDO, di *Stenografia*.

MATTEUCCI RENATO, di *Contabilità di Stato* (Corso parziale).

ABATE ETTORE, di *Diritto Finanziario* (Corso parziale).

ARA ANGELO, di *Tecnica dell'assicurazione trasporti* (corso parziale).

BESSO SALVATORE, di *Leggi sulle assicurazioni* (corso parziale).

Assistenti

COSTA DOMENICO, di *Merceologia*.

PERLMUTTER MARIO, di *Banco modello*.

Legge 20 marzo 1913, N. 268, riguardante l'ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Gli istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli istituti e scuole superiori di commercio sopra indicati comprendono le sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al R. decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie 3^a); per la scuola di Bari al R. decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al R. decreto 28 settembre 1911, n. 1109, nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali; e per la scuola di Torino al R. decreto 1° ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

Nessun'altra scuola superiore di commercio od istituto analogo e nessuna nuova sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge.

ART. 2.

Le scuole, di cui all'art. 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio d'amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre al compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto; è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

Il Consiglio d'amministrazione si compone dei delegati del Ministero e degli altri enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole stesse. Il numero dei delegati per ciascun ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'Istituto sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola e farà parte del Consiglio d'amministrazione.

ART. 3.

Le scuole, di cui all'art. 1, per la esplicazione dei loro fini, dispongono:

1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2° dei contributi del Governo e degli enti locali ad essi assegnati;

3° dei proventi delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di enti o di privati.

ART. 4.

Rispetto alle tasse di registro e bollo, tutti gli atti e i contratti delle amministrazioni delle R. scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

ART. 5.

Gli atti ed i contratti, che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, ed occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

ART. 6.

Le RR. scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'istituto tecnico o nautico o la licenza di una R. scuola media di commercio.

Sono ammessi del pari i giovani italiani o stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole di grado universitario nello Stato nel quale lo hanno compiuto.

Sono pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale, sentito il Consiglio accademico della scuola.

ART. 7.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreti dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo contabile delle scuole superiori di commercio.

ART. 8.

I professori delle scuole superiori di commercio sono ordinari, straordinari e incaricati.

Salvo il caso speciale di cui all'art. 13, le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'art. 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado d'ordinario e con grado di straordinario.

ART. 9.

Gli istituti o scuole superiori di commercio, per il conferimento della laurea commerciale, debbono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

- 1.° Istituzioni di diritto privato.
- 2.° Diritto commerciale e marittimo; diritto industriale.
- 3.° Istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale.
- 4.° Economia politica; scienza delle finanze e diritto finanziario.
- 5.° Statistica metodologica, demografia e statistica economica.
- 6.° Banco modello.
- 7.° Politica commerciale e legislazione doganale.
- 8.° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.
- 9.° Matematica finanziaria.
- 10.° Merceologia.
- 11.° Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesca, spagnuola) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre. Potranno però scegliere altre lingue quando venissero impartite.

Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia.

Il regolamento disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonché la procedura degli esami speciali e di laurea.

ART. 10.

Lo stipendio dei professori ordinari delle RR. scuole superiori di commercio è di L. 7000; quello dei professori straordinari di 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire diecimila, con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire trenta per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari della scuola solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'imparlare sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezione ed esercitazioni.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati ad un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata mediante aumenti quinquennali, sino a 4000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo faranno carico allo Stato.

ART. 11.

I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità a loro spettante, secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato.

Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

Sarà computato utile per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, promuove il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio,

ART. 12.

Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà di cui al n. 2 dell'art. 1. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle RR. scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

ART. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio accademico di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola e su parere del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può riconoscere mediante decreto Reale l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali.

A coprire tali insegnamenti aggregati agl'insegnamenti fondamentali, sempre quando non siano dati per incarico, si dovrà provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

ART. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'istituto in cui insegnano e hanno l'obbligo d'impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico.

Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.

ART. 15.

I direttori ed i professori ordinari e straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, né altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado d'incarico, ancorché per uno di tali uffici sia ottenuta dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

Queste disposizioni sono estese anche alle Regie scuole superiori di agricoltura.

Gl'insegnanti delle Regie scuole superiori di commercio, di cui all'art. 1, non possono, senza decadere dal loro ufficio, accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'Istruzione pubblica.

ART. 16.

I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonché i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

I direttori e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro d'agricoltura industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

ART. 17.

All'aumento di spese, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo an-

nuo di L. 188.000, a favore delle diverse scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

La detta somma di L. 188.000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di scuole industriali e commerciali.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo degli Istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Torino e Roma (quest'ultimo per la parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali) è mantenuto nel grado e nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'art. 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a L. 4000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento che non abbiano altri posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato e degli Enti locali, potrà essere assegnato, col grado di ordinario, una cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare, anche senza concorso, i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Con speciali contributi da parte delle scuole e delle persone interessate, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio di cui all'art. 10.

Ai professori ordinari, però, i quali alla attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a L. 7000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi, neppure con i successivi aumenti, il massimo di L. 10.000.

Pei professori universitari che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sulla istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

ART. 19.

La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, a' termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

Il personale di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

ART. 20.

Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle R. scuole superiori di commercio, anteriormente alla presente legge e in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3. e 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli di cui all'art. 8.

ART. 21.

Con decreto Reale si provvederà a separare dalla R. Scuola superiore di Bari e dal R. Istituto superiore di Roma le scuole medie attualmente annesse.

ART. 22.

Le disposizioni della presente legge che si riferiscono agli aumenti di stipendi ed agli aumenti di contributi dello Stato secondo la tabella B, hanno effetto dal 1. gennaio 1913.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — CREDARO — TEDESCO.

Luogo del sigillo: V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

R. Decreto-Legge 2 settembre 1919, n. 1782, col quale si autorizza l'istituzione di un IV corso complementare nei R. Istituti Superiori di Studi Commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

In ogni Istituto superiore di studi commerciali potrà aprirsi un anno complementare di studi per gli alunni che abbiano compiuto la durata di corso necessaria al conseguimento della laurea commerciale con uno o più gruppi di insegnamenti diretti ad integrarne ed a specializzarne la preparazione.

La istituzione dell'anno di corso complementare avrà luogo con le norme stabilite nell'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 248 per la istituzione di insegnamenti aggregati. Gli insegnamenti da impartire nel detto corso saranno determinati nel decreto Reale di istituzione.

Art. 2.

Gli alunni degli Istituti che si presenteranno agli esami sulle materie del corso complementare, otterranno sul diploma di laurea una menzione speciale del gruppo di discipline in cui sono perfezionati.

ART. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

R. Decreto Legge 7 novembre 1920, n. 1667, che trasforma la Scuola Superiore di Commercio di Trieste in R. Istituto Superiore di Studi Commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, N. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1 agosto 1913, N. 1223;

Visto il R. decreto legge 2 settembre 1919, N. 1372;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, N. 1373;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, N. 2397;

Visto il voto del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale in data 26 luglio 1919;

Visto il decreto del Commissario generale civile per la Venezia Giulia, N. 071591-B, del 14 settembre 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per il commercio e l'industria e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

La Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella in Trieste, mantenuta con i redditi del lascito del Barone Pasquale Revoltella e con i contributi dello Stato, del Comune di Trieste e della Camera di Commercio e d'Industria di Trieste, è costituita in Ente autonomo con personalità giuridica propria, sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'industria e del commercio, ed assume il nome di Istituto superiore di studi commerciali fondazione Revoltella.

ART. 2.

L'Istituto è ordinato secondo le Norme della Legge 20 marzo 1913, N. 268, del Regolamento approvato con R. Decreto 1 agosto 1913, N. 1223, del R. Decreto-Legge 2 settembre 1919, N. 1783, del R. Decreto-Legge 2 settembre 1919, N. 1783, e del R. Decreto-Legge 27 novembre 1919, N. 2397.

ART. 3.

Nell'Istituto superiore di Trieste, agli insegnamenti fondamentali costitutivi della facoltà di scienze economiche e commer-

ciali, stabiliti dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1913, N. 268, è aggiunto quello di istituzioni commerciali.

Potrà inoltre essere istituita una cattedra complementare di lingua e letteratura italiana e, in aggiunta all'insegnamento della lingua tedesca e delle lingue slave, anche delle cattedre complementari delle letterature delle rispettive nazioni.

Queste cattedre potranno essere affidate a professori ordinari, straordinari o incaricati, entro i limiti dell'organico.

Il numero dei professori ordinari e straordinari di materie fondamentali e di materie complementari è stabilito nella Tabella annessa al presente Decreto-Legge.

ART. 4.

Al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali Fondazione Revoltella contribuiranno:

1. lo Stato con un contributo annuo non superiore a Lire 200.000;

2. il Comune di Trieste, assumendo in luogo di un contributo pecuniario l'obbligo di fornire all'Istituto i locali occorrenti e corrispondenti al suo progressivo sviluppo e di provvedere alla loro manutenzione, alla fornitura dell'acqua e dell'illuminazione, accordando facoltà dell'intavolazione di un diritto reale nei pubblici libri;

3. la Camera di Commercio e d'Industria di Trieste con un contributo annuo di L. 40.000.

4. il lascito del Barone Pasquale Revoltella con tutti i suoi redditi.

Sono inoltre destinati alle spese di mantenimento tutti gli altri proventi dell'Istituto, il prodotto delle tasse scolastiche, i doni, i legati, i sussidi di altri Enti e di privati.

ART. 5.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto si compone di due delegati del Ministero dell'Industria e Commercio, di due delegati del Comune di Trieste, di due delegati della Camera di Commercio e d'Industria di Trieste e del Direttore dell'Istituto.

Ove altri Enti contribuissero al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 15.000, essi avranno diritto di essere rappresentati nel Consiglio da un proprio delegato.

ART. 6.

Rispetto alle tasse, percentuali e graduali, di registro e di bollo tutti gli atti e contratti dell'Istituto, compresi quelli con

i quali saranno garantiti i contributi annui allo stesso, sono sottoposti alle stesse Norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato. L'Istituto è esente dalle imposte dirette (industriale, rendita e rendite, o di ricchezza mobile) e dall'imposta sull'equivalente (tassa di mano morta) nei riguardi dei proventi, di cui all'art. 4. Non godrà tale esenzione dalle imposte nei riguardi dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

Disposizioni transitorie.

ART. 7.

Il personale insegnante e di servizio che apparteneva alla Scuola superiore Revoltella quale personale di ruolo, è mantenuto nel grado e nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione del presente Decreto-Legge.

Il fondo pensioni già costituito nella Scuola superiore di commercio fondazione Revoltella a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguirà a funzionare secondo lo statuto in vigore per detto fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale attualmente in pensione e quello in carica all'atto della promulgazione del presente Regio Decreto-Legge, in quanto non dichiarati di optare per la pensione di Stato.

ART. 8.

Finchè non sia in grado di funzionare il Consiglio accademico con almeno cinque professori ordinari o straordinari, le funzioni di tale Consiglio per ciò che riguarda le proposte di apertura di concorsi, di trasferimenti, di nomine dirette e di assegnazione di incarichi, sono conferite ad una Commissione composta di due professori ordinari della Scuola Revoltella e di tre professori ordinari di Università o di Istituti superiori che abbiano già insegnato nella scuola e che saranno nominati dal Commissario Generale Civile della Venezia Giulia.

I professori di nuova nomina entreranno di diritto a far parte di detta Commissione.

ART. 9.

Per l'anno 1920-21 per non più di metà delle cattedre vacanti di materie fondamentali si potrà provvedere, oltrechè a norma delle disposizioni vigenti, con trasferimenti da altri Istituti superiori commerciali o mediante concorsi a termini abbreviati, anche con trasferimenti da Regie Università o Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, con nomine

dirette fatte su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente, dal Ministero dell'Industria e del Commercio, di concerto con la Presidenza del Consiglio, o, per loro delegazione, dal Commissario Generale Civile della Venezia Giulia, purchè la scelta cada su persona che sia stata classificata tra i primi tre in un concorso della stessa materia o di una materia affine in una Università o Istituto superiore.

ART. 10.

Gli studi percorsi e gli esami sostenuti nella Scuola superiore di commercio di Fondazione Revoltella durante l'anno accademico 1919-1920 sono riconosciuti equipollenti, a tutti gli effetti, agli studi percorsi e agli esami sostenuti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

ART. 11.

Fino a che non sia estesa la giurisdizione del Ministero dell'Industria e Commercio, a sensi delle Leggi vigenti, a tutto il territorio entro i nuovi confini del Regno, la vigilanza didattica e amministrativa dell'Istituto superiore commerciale Revoltella in Trieste spetterà al Commissario Generale Civile della Venezia Giulia, secondo le direttive del Ministero suddetto, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 12.

Il presente Decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO

Visto: Il Guardasigilli:

FERA

Allegato A.

Tabella Organica

Cattedre fondamentali:

Professori ordinari . . . N. 8

Professori straordinari . . . » 2

Cattedre complementari:

Professori ordinari . . . N. 1

Professori straordinari . . . » 1

R. Decreto 7 novembre 1921 N. 1690 *che istituisce presso il R. Istituto Superiore di Studi Commerciali di Trieste un IV Corso complementare.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, N. 268 e il relativo regolamento approvato con R. decreto 1. agosto 1913, N. 1223;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, N. 1733;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1920, N. 1667;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione commerciale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per l'Interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il commercio e l'industria;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' istituito presso l'Istituto superiore di studi commerciali Fondazione Revoltella in Trieste un quarto corso complementare per gli alunni che abbiano compiuto i tre anni di corso, superandone i relativi esami, e che intendano perfezionarsi in uno dei corsi specificati nei seguenti articoli.

ART. 2.

Per quei giovani che intendono di acquistare una cultura speciale in materia bancaria, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti: economia della moneta e del credito — tecnica bancaria — legislazione sulle Banche, sul credito e sulle operazioni di Borsa.

ART. 3.

Per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale in materia di assicurazioni, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti: applicazioni speciali della matematica all'assicurazione — statistica (corso speciale) — economia politica (corso speciale) — legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni — tecnica delle assicurazioni.

ART. 4.

Per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale in materia di esportazione e trasporti, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti: economia dei trasporti — tecnica mercantile dei trasporti marittimi e ferroviari — tec-

nica doganale — tecnica del commercio di esportazione — diritto marittimo — geografia economica (corso speciale) — merceologia (corso speciale).

ART. 5.

Per conseguire la menzione speciale nel diploma di laurea in uno dei corsi indicati negli articoli precedenti, lo studente deve avere ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed avere superato gli esami in tutte le materie sopra enunciate per il rispettivo corso.

ART. 6.

Gli alunni che hanno compiuto i tre anni di corso ordinario, superandone i relativi esami, e che intendono integrare la loro cultura economica e commerciale, potranno iscriversi a loro scelta e sopra giudizio del Consiglio accademico ad una o più discipline speciali comprese nei corsi complementari di cui agli articoli precedenti.

Per questi giovani nel diploma di laurea sarà fatta particolare menzione delle discipline speciali nelle quali abbiano superato i relativi esami.

ART. 7.

Gli insegnamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 saranno normalmente affidati per incarico sopra designazione del Consiglio accademico e retribuiti nella misura e nei limiti stabiliti dai decreti vigenti in ragione di ogni ora d'insegnamento effettivamente impartito. Eccezionalmente gli incarichi potranno essere dati a persone che, possedendo attitudini e cognizioni speciali, non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 1. agosto 1913, N. 1223. In tale caso dovrà essere sentito il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale. Per quegli insegnamenti, per i quali fosse ritenuto necessario, potranno essere, su proposta del Consiglio accademico, nominati degli assistenti.

ART. 8.

Gli orari degli insegnamenti dei corsi complementari saranno stabiliti dal Consiglio accademico del R. Istituto così come le disposizioni relative al coordinamento delle singole discipline nei vari corsi.

ART. 9.

Per tutto ciò che riguarda le tasse di iscrizione e la soprata-tassa di esame per ciascuno dei corsi d'integrazione e di specia-

lizzazione e le norme relative agli esami, si osservano le disposizioni vigenti sull'istruzione superiore commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a san Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, il guardasigilli: FERA.

B9A / 170319



